



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**

Provincia di Trapani

## ***REGOLAMENTO***

### ***ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE REFERENDUM***

Artt.72/74<sup>(1)</sup> Statuto Comunale

---

<sup>1</sup> Con il vigente Statuto Comunale adottato con delibera di C.C. n. 130 del 16 dicembre 2008 Pubblicato sulla G.U.R.S. Parte 1ª Suppl. Straord. n° 20 dell'8/05/2009, si intendono riferiti agli articoli dal 74 al 76.

### ***ART. 1 (Partecipazione popolare)***

Attraverso l'istituto del referendum consultivo il Comune promuove la partecipazione dei cittadini alla gestione degli interessi locali e allo sviluppo socioeconomico e culturale dell'intera collettività.

### ***ART. 2 (Nozione)***

Il referendum consultivo è un istituto di democrazia diretta, previsto dagli artt. 72/74 dello statuto comunale con cui tutti gli elettori sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento di esclusiva competenza comunale di interesse generale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, fatta eccezione per gli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni, la disciplina del personale e la relativa pianta organica e per quanto espressamente escluso dall'art. 72<sup>(2)</sup> co. 2 dello Statuto Comunale.

### ***ART. 3 (Richiesta di referendum)***

L'iniziativa per la indizione dei referendum consultivi può essere promossa dal Consiglio Comunale, attraverso l'adozione di apposita deliberazione **adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati** che fissi il testo da sottoporre agli elettori, oppure per iniziativa popolare. Quando la richiesta di referendum risulta da deliberazione del Consiglio Comunale, le funzioni di comitato promotore sono assunte dalla VI Commissione Consiliare Permanente. Quando la richiesta di referendum consultivo è di iniziativa popolare, questa deve essere formulata per iscritto con specificazione chiara dell'argomento per cui si chiede la consultazione referendaria da almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Le firme devono essere debitamente autenticate. In questo caso il comitato promotore deve essere costituito con atto notarile e composto da almeno 9 cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Deve essere eletto un presidente. Questo comitato sarà il referente dell'iniziativa popolare referendaria ed i suoi componenti dovranno essere primi firmatari della richiesta stessa in uno con l'atto di costituzione. La richiesta di iniziativa popolare viene rivolta al Sindaco depositata presso l'ufficio del Segretario Generale del comune. Il Sindaco indice il referendum entro 30 giorni dall'ammissione (vedi art. 4) e determina la data e le altre modalità di svolgimento nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento. Nel corso dello stesso anno solare non può svolgersi più di una tornata referendaria. Ove, successivamente all'indizione del referendum, pervenissero, nel corso dello stesso anno, altre richieste di referendum, queste, se ammesse, saranno oggetto di altra tornata referendaria.

---

<sup>2</sup> Con il vigente Statuto Comunale adottato con delibera di C.C. n. 130 del 16 dicembre 2008 Pubblicato sulla G.U.R.S. Parte 1ª Suppl. Straord. n° 20 dell'8/05/2009, si intende riferito l'articolo 74.

#### ***ART. 4 (Procedimento di ammissione)***

L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia di competenza cui si riferisce il quesito che alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, idoneità e riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una commissione garante. Solo se la richiesta è di iniziativa popolare sarà facoltà del comitato promotore richiedere alla commissione garante un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/10 del numero degli elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

#### ***ART. 5 (Commissione garante)***

La commissione garante è composta da: - Segretario Generale del Comune – Difensore Civico – Giudice di Pace - Presidente Pro Loco (o suo delegato) - Presidente dell'assemblea locale degli avvocati e procuratori (o suo delegato) o, in mancanza, Presidente del consiglio dell'Ordine forense di Marsala (o suo delegato). In caso di «vacatio» che si verificasse nelle cariche citate, compete al Sindaco nominare **previo sorteggio su 5 nomi** uno o più notai per coprire i posti vacanti nella commissione. Le funzioni di segretario sono demandate a un dipendente del comune al quale è attribuita almeno la VI<sup>a</sup> qualifica funzionale nominato dal Segretario Generale del comune. La commissione ha durata permanente. La prima nomina della commissione garante compete al Sindaco che deve provvedervi entro 30 giorni dalla esecutorietà del presente regolamento. La commissione nel proprio seno e nella prima riunione di insediamento da convocarsi entro 30 giorni dalla nomina elegge un presidente ed un vicepresidente. La commissione delibera sempre a maggioranza.

#### ***ART. 6 (Giudizi di ammissibilità)***

I giudizi di ammissibilità o di rigetto delle richieste di referendum sono assunti dalla commissione in seduta non pubblica. Il rigetto della richiesta deve essere sempre motivato. Il deliberato assunto dalla commissione è comunicato formalmente, entro il terzo giorno, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Presidente del Comitato promotore e depositato presso l'ufficio del Segretario Generale il quale ne curerà la pubblicazione per la durata di giorni 15 all'Albo Pretorio del comune. Il Segretario Generale provvederà poi ad informare tempestivamente l'Assessore agli EE.LL. e il Prefetto.

#### ***ART. 7 (Indizione del referendum)***

Il referendum è indetto con ordinanza dal Sindaco entro 30 giorni dalla comunicazione del deliberato della Commissione Garante che abbia giudicato ammissibile la richiesta di referendum. Con la stessa ordinanza possono essere indetti anche più referendum. La data in cui deve svolgersi il referendum è fissata in una giornata festiva compresa tra il 45° ed il 60° giorno successivo alla ordinanza di indizione. La consultazione referendaria locale non deve coincidere con le consultazioni elettorali o referendarie nazionali, regionali, provinciali o comunali prefissati o sopravvenuti. Per evitare detta coincidenza sarà

possibile posporre di 30 giorni, dall'ultima consultazione elettorale, la data del referendum locale e comunque effettuarlo il primo giorno festivo successivo al 30° giorno se non coincidente. L'Amministrazione comunale è tenuta a propagandare in ogni modo la data del referendum, i quesiti referendari e il loro significato senza tuttavia influenzare l'orientamento degli elettori.

### ***ART. 8 (Rinvio normativo)***

Per le operazioni di voto e di scrutinio, la scheda, la formazione e le operazioni dell'Ufficio Centrale per lo scrutinio del referendum, l'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione del Comune in sezioni elettorali, la composizione dei seggi elettorali e il compenso ai componenti, si farà espresso riferimento alla L. 25/05/70 n. 352 (Gazz. Uff. 15/06/70 n. 147) e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ufficio centrale per il referendum è costituito:

1. dal Pretore con funzioni di Presidente;
2. dal Difensore Civico;
3. dal Presidente della 1ª sezione elettorale;

Svolge funzioni di segretario il segretario della 1ª sezione elettorale. Nei casi previsti dall'art. 5 e dal superiore comma fino a quando non si insedia il Difensore Civico, il componente (Difensore Civico) è sostituito dal Giudice di Pace.

### ***ART. 9 (Consultazione referendaria)***

La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 14 ore, anche in presenza di più consultazioni referendarie locali. Lo spoglio delle schede deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale per il referendum, devono essere completate entro i due giorni successivi alla chiusura delle operazioni di voto. Il referendum è valido se vi ha partecipato almeno La metà più uno degli aventi diritto al voto. Prevale l'orientamento che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

### ***ART. 10 (Rappresentanti del Comitato promotore)***

Alle operazioni di voto e di scrutinio può assistere un rappresentante del comitato promotore per ogni seggio elettorale. Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede il presidente del comitato promotore. La designazione avviene con mandato scritto e firma autenticata e viene consegnato al presidente di seggio all'atto dell'insediamento del seggio o anche successivamente senza, in ogni caso, provocare intralcio o disturbo alle operazioni in corso. **Nella ipotesi in cui si costituiscono formalmente comitati per il No o per il Si, questi hanno diritto a nominare propri rappresentanti nei termini di cui sopra.**

### ***ART. 11 (Risultato del referendum)***

Il presidente dell'Ufficio Centrale per il referendum emette attestazione del risultato che

trasmette al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale unitamente ai verbali. Una copia dell'attestato viene depositata presso la segreteria generale del Comune. I delegati hanno facoltà di assistere, con le modalità di cui all'art. 10, alle operazioni svolte dall'Ufficio Centrale e di chiedere copia dell'attestato del risultato finale.

### ***ART. 12 (Pubblicità del risultato referendario)***

Il Sindaco, entro 30 giorni dal ricevimento dei verbali e dell'attestazione dall'Ufficio Centrale del referendum, ne proclama il risultato a mezzo di avviso pubblico e dà comunicazione all'Assessorato regionale EE. LL., alla Prefettura, al CO.RE.CO., al Comitato Promotore e al Presidente del Consiglio Comunale, depositando copia della Proclamazione presso la Segreteria Generale del Comune.

### ***ART. 13 (Reclami e Ricorsi)***

I reclami e/o i ricorsi relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio debbono essere depositati presso la Segreteria Generale del Comune entro gg. 5 dalla proclamazione dei risultati. Contro le operazioni di voto e/o di scrutinio potranno essere esperiti i ricorsi, amministrativi e/o giurisdizionali consentiti dalla legge.

### ***ART. 14 (Copertura finanziaria)***

Le spese necessarie allo svolgimento del referendum locale sono a carico del bilancio comunale. A tal uopo nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario, sarà previsto apposito intervento finanziato con i mezzi ordinari del bilancio comunale.

### ***ART. 15 (Norme di rinvio)***

**Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.**